

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**MINISTERO DELL'AMBIENTE**

DECRETO 19 aprile 1996.

Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA SANITÀ E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la «Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;

Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;

Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

Art. 2.

1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

Art. 3.

1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1996

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro dell'interno
CORONAS

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

*Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali*
LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 68

CIRCOLARE ESPLICATIVA

ALLEGATO A.

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;

tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;

tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

ALLEGATO B.

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.

ALLEGATO A

**ELENCO DELLE SPECIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2
E PER LE QUALI E' PROIBITA LA DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI**

Classe MAMMALIA

Ordine	MARSUPIALIA		
	Famiglia	Dasyuridae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Macropodidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
			Topi e Ratti Marsupiali
			Canguri
Ordine	PRIMATES		
	Famiglia	Cheirogaleidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Lemuridae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Indriidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Daubentoniidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Lorisidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Tarsiidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Callitrichidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Cebidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Cercopithecidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Hylomatidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Pongidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
			Lemuri pigmei
			Lemuri
			Lemuri saltatori
			Aye-aye
			Lorisini
			Tarsidi
			Scimmie orso
			Scimmie del nuovo mondo
			Scimmie del vecchio mondo
			Gibboni
			Orango, Scimpanzè, Gorilla
Ordine	CARNIVORA		
	Famiglia	Canidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Ursidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Procyonidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Aliuridae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
		Mustelidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
	Genere	Eira	TUTTE LE SPECIE
		Gulo	TUTTE LE SPECIE
		Mellivora	TUTTE LE SPECIE
		Meles	TUTTE LE SPECIE
		Arctonyx	TUTTE LE SPECIE
		Mydaus	TUTTE LE SPECIE
			Lupi, Volpi, sciacalli, coyote
			Orsi
			Orsi lavatori
			Panda
			Tayra
			Ghiottone
			Tasso del miele
			Tassi
			Tassi
			Tassi

		<i>Taxidea</i>	TUTTE LE SPECIE	Tassi
		<i>Lutra</i>	TUTTE LE SPECIE	Lontre
		<i>Pteronura</i>	TUTTE LE SPECIE	Lontra gigante
		<i>Aonyx</i>	TUTTE LE SPECIE	Lontre
		<i>Enhydra</i>	TUTTE LE SPECIE	Lontra marina
	Hyaenidae		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Iene
	Felidae		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Leoni, tigri, pantere, etc.
Ordine	PROBOSCIDEA			
	Famiglia	Elephantidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Elefanti
Ordine	PERISSODACTYLA			
	Famiglia	Rhinocerotidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Rinoceronti
Ordine	ARTIODACTYLA			
	Famiglia	Suidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Cinghiali
		Tayassuidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Pecari
		Hippopotamidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Ippopotami
		Cervidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Cervi, alce, daino, etc.
		Bovidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Antilopi, bufai, caprini, etc.
Ordine	RODENTIA			
	Famiglia	Hystriidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Istrici
		Erithizontidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Istrici arborei
		Hydrochoeridae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Capibara
		Dinomyidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Paracana
		Dasyproctidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Aguti
Classe REPTILIA				
Ordine	TESTUDINES			
	Famiglia	Bataguridae		
		Genere	<i>Mauremys</i>	<i>M. caspica</i>
				Maurenide caspica
	Famiglia	Chelydridae		
		Genere	<i>Chelydra</i>	<i>C. serpentina</i>
			<i>Macrocllemmis</i>	<i>M. temminchi</i>
				Tartaruga azzannatrice
				Tartaruga alligatore

Ordine	CROCODYLIA				
	Famiglia	Crocodylidae			
		Genere	<i>Crocodylus</i>	TUTTE LE SPECIE	Coccodrilli
			<i>Tomistoma</i>	TUTTE LE SPECIE	Tomistoma
			<i>Osteolaemus</i>	TUTTE LE SPECIE	Osteolemo
	Famiglia	Alligatoridae			
		Genere	<i>Alligator</i>	TUTTE LE SPECIE	Alligatori
			<i>Caiman</i>	TUTTE LE SPECIE	Caimani
			<i>Melanosuchus</i>	TUTTE LE SPECIE	Caimano nero
Ordine	SQUAMATA				
	Famiglia	Helodermatidae			
		Genere	<i>Heloderma</i>	TUTTE LE SPECIE	Gila
	Famiglia	Varanidae			
		Genere	<i>Varanus</i>	TUTTE LE SPECIE	Varuni
	Famiglia	Boidae			
		Genere	<i>Pithon</i>	<i>P. reticulatus</i>	Pitone reticolato
			<i>Enectes</i>	<i>E. marinus</i>	Anaconda
	Famiglia	Elapidae		TUTTI I GENEREI	
				TUTTE LE SPECIE	Cobra, mamba, corallo, etc.
		Colubridae			
		Genere	<i>Atractapsis</i>	TUTTE LE SPECIE	Atrattapsidi
			<i>Dispholidus</i>	<i>D. typus</i>	
			<i>Thelotornis</i>	<i>T. kirtlandii</i>	
	Famiglia	Viperidae			
	Sottofamiglia	Viperinae		TUTTI I GENEREI	
				TUTTE LE SPECIE	Vipere
		Crotalinae		TUTTI I GENEREI	
				TUTTE LE SPECIE	Mocassini, serpenti a sonagli

ALLEGATO B

**ELENCO DELLE SPECIE ALLEVABILI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 157/92**

Classe	MAMMALIA				
	Ordine	CARNIVORA			
		Famiglia	Canidae		
			Genere	<i>Vulpes</i>	<i>V. vulpes</i> Volpe
	Ordine	ARTIODACTYLA			
		Famiglia	Suidae		
			Genere	<i>Sus</i>	<i>S. scrofa</i> Cinghiale
		Famiglia	Cervidae		
			Genere	<i>Cervus</i>	<i>C. elephus</i> Cervo
			Genere	<i>Capreolus</i>	<i>C. capreolus</i> Capriolo
			Genere	<i>Dama</i>	<i>D. dama</i> Daino
		Famiglia	Bovidae		
			Genere	<i>Ovis</i>	<i>O. orientalis</i> Muflone

96A6415